

STATUTO

Nascere a Modena - APS

Art. 1 Costituzione

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione "**Nascere a Modena - APS**" con sede legale nel comune di Formigine.
2. L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.
3. Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo
5. La durata dell'Associazione è illimitata.
6. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

Art.2 Scopi e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Ai sensi dell'art 5 del Codice del Terzo Settore l'Associazione svolge attività d'interesse generale nei seguenti settori:
 - a) interventi e prestazioni sanitarie;
 - b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - d) formazione universitaria e post-universitaria;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. In particolare l'associazione ha le seguenti finalità e scopi:
- a) Offrire informazioni e sostegno in modo da promuovere la scelta informata riguardo gravidanza, nascita e dopo parto.
 - b) Rendere le evidenze scientifiche in campo ostetrico fruibili e comprensibili a tutti;
 - c) Rendere protagonista la coppia, riportare la donna e il suo bambino al centro dell'evento nascita.
 - d) Promuovere la salute della donna in tutti i cicli della sua vita.
 - e) Valorizzare il femminile e favorire una presa di coscienza della donna e del suo corpo attraverso incontri informativi, esperienziali e laboratoriali.
 - f) Promuovere la formazione di studentesse e ostetriche per favorirne l'autonomia professionale e le competenze multidisciplinari.
 - g) Creare una rete di donne che si sostengano e si aiutino non solo all'interno dell'esperienza della maternità e dell'educazione dei figli, ma durante tutto l'arco della vita.
 - h) Promuovere una rete tra figure genitoriali, anche tra papà, che si attivino nella creazione di relazioni solide e costruttive con i propri figli, attraverso attività di gruppo o individuali, ludiche, esperienziali o di movimento.
 - i) Promuovere le competenze genitoriali e di cura al bambino attraverso la conoscenza e la sperimentazione di nuove proposte educative.
 - j) Creare un luogo che vuole essere un riferimento cittadino per quanti intendano promuovere e vivere una nuova cultura della nascita che ponga la donna e la famiglia al centro.
 - k) Promuovere una scelta consapevole dei luoghi del parto, compresa la possibilità del parto extra ospedaliero attraverso un percorso di continuità assistenziale.
 - l) Offrire percorsi di movimento e di consapevolezza corporea per favorire la conoscenza di sé e la presa in carico della propria salute.
 - m) Promuovere la conoscenza di pannolini lavabili. Favorire, da parte di enti pubblici e privati, il sostegno dei cittadini in scelte ecologiche e consapevoli.
 - n) Promuovere il portare e il contatto con i propri bambini
4. Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:
- a) Organizzazione di conferenze, seminari e convegni
 - b) Organizzazione di incontri e corsi, di gruppo o individuali
 - c) Organizzazione di laboratori esperienziali e cineforum
 - d) Organizzazione di feste ed eventi ludici per favorire le relazioni tra i soci
 - e) Offrire un servizio di noleggio di pannolini lavabili
 - f) Organizzazione di cerchi di donne
 - g) Organizzazione di cerchi di mamme
 - h) Collaborazione con associazioni ed Enti che hanno le medesime finalità
 - i) Progettazione, organizzazione o gestione in proprio o in rapporto contrattuale con terzi, ogni attività connessa e finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali

- j) Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività
 - k) Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali
 - l) Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi
 - m) Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.
5. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.
 6. Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.
 - i) Entrate derivanti da iniziative e attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
2. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
3. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.
4. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla

Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

Art.4 Soci

1. Il numero degli aderenti è illimitato.
2. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o enti del terzo settore che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.
3. Gli enti partecipano attraverso il loro legale rappresentante o un socio espressamente delegato.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci.

1. L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati
2. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
3. Possono essere soci dell'Associazione per le persone fisiche ed enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi
4. L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie
5. Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.
6. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.
7. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.
8. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.
9. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.
10. L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:
 - a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
 - b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
 - c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.
11. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.
12. Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

Art.6 Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente
 - b) adottate dagli organi associativi;
 - c) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
 - d) a versare la quota associativa di cui al presente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c) ad accedere alle cariche associative.
 - d) prendere visione dei libri sociali, con possibilità di prenderne copia previa richiesta scritta (valutare se dettagliare ulteriori modalità)
- 3) I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci
 - b) Il Consiglio Direttivo
 - c) Il Presidente
 - d) l'Organo di controllo
- 2) Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.
- 3) Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.
E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art.8 L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.
- 2) Ogni associato dispone di un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro con delega scritta per un massimo di tre per associato.
- 3) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;

- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
 - j) delibera su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio direttivo.
- 4) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
 - 5) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
 - 6) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
 - 7) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 15 giorni prima dell'assemblea.
 - 8) In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 - 9) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.
 - 10) In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
 - 11) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
 - 12) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
 - 13) Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, nominati dall'Assemblea dei soci, fra i soci medesimi.
- 2) I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.
- 3) Nel caso in cui per dimissione o altre cause, uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio. Ove

decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

- 4) Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente e il Segretario con mansioni anche di Tesoriere.
- 5) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per gli adempimenti di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimento degli scopi sociali.
- 6) In particolare il Consiglio Direttivo delibera:
 - a) le proposte di modifica dello statuto;
 - b) i programmi delle attività;
 - c) l'ammissione di nuovi soci;
 - d) l'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - e) il rendiconto annuale da sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione
 - f) i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione;
 - g) tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - h) la misura della quota associativa e le modalità di versamento della stessa
 - i) tutte le questioni che non siano riservate alle competenze di altri organi.
- 7) Il Consiglio direttivo è Presieduto dal Presidente, o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.
- 8) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.
Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
- 9) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.
- 10) I Verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario, saranno firmati dal Presidente e dal Segretario e verranno conservati agli atti.

Art.10 Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.
- 2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice- Presidente o, in assenza, al membro più anziano.
- 3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.
- 4) Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.
- 5) Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 12 - Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti per legge, l'Associazione provvede alla tenuta di:
 - a) Libro dei Verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) Libro dei Verbali delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - c) Libro Soci;

Tali libri sono consultabili e se ne possono fare copie a spese del richiedente.

Art. 13 - Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre che la votazione sia effettuata secondo le modalità previste all'Art. 9 – punto 9.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, il quale non potrà in nessun caso essere ripartito tra gli associati.
3. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

Art. 14 Rinvio e clausola di mediazione

1. Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.
2. Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

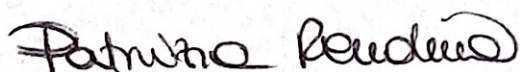
Art. 15 Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore.

Data e luogo: 18/01/2021, Formigine

Il Presidente

Patrizia Rendina



Il Segretario

Chiara Serafini

